

OGGETTO: GREEN PASS e LAVORO – Istruzioni operative

La Confartigianato Imprese Enna ricorda che con il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, è stato introdotto a decorrere dal 15 ottobre l'obbligo di green pass per i lavoratori che operano nel settore privato. Ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, quindi, è obbligatorio il possesso e l'esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass).

L'obbligo è rivolto a tutti coloro i quali, a diverso titolo, svolgono attività lavorativa all'interno dell'azienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il controllo del Green Pass è in capo ai Datori di Lavoro che potranno incaricare altre persone, mediante compilazione di opportuna delega.

I controlli potranno essere effettuati anche a campione e ove possibile dovranno essere effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

COME EFFETTUARE IL CONTROLLO

La certificazione verde contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo va mostrato soltanto il QR Code o nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, o nella versione cartacea.

La verifica dell'autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati tramite l'app VerificaC19, nel rispetto della privacy e può essere scaricata da Playstore o Appstore. L'applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.

Se il certificato risulterà valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.

IN CASO DI MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con **meno di quindici dipendenti**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.



LE SANZIONI

Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;

Per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Per la modulistica vi invitiamo a contattare i nostri Uffici attraverso i recapiti riportati in calce.

Il Segretario Prov.le
f.to Angela Maccarrone